



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 18/09/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2007, n. 1374

Decreto Ministeriale 26.02.2002. Determinazioni per la concessione del beneficio per lavori e trasporti connessi alle operazioni di molitura delle olive.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. n. 17 dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione e dal Dirigente del Settore Alimentazione, riferisce:

- il D.M. 26.02.2002 ha determinato, all'allegato 1, i consumi medi di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra;

- lo stesso D.M. 26.02.2002 ha demandato alle Regioni e Province autonome la determinazione dei consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 tenendo conto, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nel medesimo allegato 1, da comunicare, successivamente, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Tra i lavori non previsti vi sono quelli collegati alla trasformazione delle olive (riscaldamento delle masse) prima della spremitura, le operazioni di trasporto delle acque di vegetazione effettuate con mezzi così come previsti dal D.M. 454/2001.

- L'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, preso atto dei quantitativi da sempre assegnati a tali operazioni, legati:

- al consumo dei bruciatori in possesso delle strutture di trasformazione, in uno con le ore di lavorazione;
- ai quantitativi di acque di vegetazione prodotti e trasportati;

ha elaborato le seguenti proposte integrative della tabella 1 allegata al D.M. 26.02.2002.

Le proposte integrative sono così formulate:

- Riscaldamento delle masse:

litri 2 di gasolio per ora di lavorazione per bruciatore;

- Trasporto acque di vegetazione:

litri 20 di gasolio per singolo trasporto con una capacità di acque di vegetazione trasportate pari almeno a 100 quintali e con distanza di almeno 10 Km.

Le operazioni innanzi previste dovranno essere eseguite conformemente alle norme vigenti e per quanto

attiene lo spandimento della acque di vegetazione con la presentazione, all'atto della richiesta, della relativa autorizzazione sanitaria e dell'autorizzazione comunale per lo spandimento, nel mentre per il trasporto dovranno utilizzarsi macchine agricole così come individuate dal D.M. 454/2001.

La concessione del beneficio dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata potrà concedersi solo per la trasformazione delle olive degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. singoli o associati.

Qualora trattasi di imprese cooperative che trasformano le olive dei soci, all'atto della richiesta il legale rappresentante della cooperativa allegnerà elenco dei soci iscritti nel registro delle imprese con l'indicazione dei quantitativi da molire.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art.4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. n. 17, dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione e dal Dirigente del Settore Alimentazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende come integralmente riportato;

- di approvare la seguente integrazione alla tabella 1 allegata al D.M. 26.02.2002:

- Riscaldamento delle masse:
litri 2 di gasolio per ora di lavorazione per bruciatore;
- Trasporto acque di vegetazione:
litri 20 di gasolio per singolo trasporto con una capacità di acque di vegetazione trasportate pari almeno a 100 quintali e con distanza di almeno 10 Km.;

- che le operazioni innanzi previste devono essere eseguite conformemente alle norme vigenti in premessa indicate;

- di incaricare il Dirigente del Settore Alimentazione a comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- di disporre, a cura della Segreteria della G. R., la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art 6 lettera g.

Il Segretario

Dr. Romano Donno

Il Presidente

On. Dr. Nichi Vendola